

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17) esecutiva dal 26 aprile 1996, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9811244/17) esecutiva dal 29 marzo 1999, 25 luglio 2002 (mecc. 2002 04090/052) esecutiva dal 9 agosto 2002, 28 aprile 2003 (mecc. 2003 01831/048) esecutiva dal 11 maggio 2003 e 26 luglio 2004 (mecc. 2004 06167/115) esecutiva dal 9 agosto 2004, 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 03428/048) esecutiva dal 18 ottobre 2004, 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 04833/006) esecutiva dal 1 novembre 2004 e 11 aprile 2006 (mecc. 2006 02004/048) esecutiva dal 29 aprile 2006..

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni
Articolo 6 bis	Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 12	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 13	Tende su facciate di edifici
Articolo 13 bis	Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 14	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 15	Divieti
Articolo 16	Attività particolari consentite in parchi pubblici
Articolo 17	Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Articolo 18	Disposizioni generali
Articolo 19	Specificazioni

Sezione II - Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Articolo 20	Occupazioni per manifestazioni
Articolo 21	Occupazioni con spettacoli viaggianti
Articolo 22	Occupazioni con elementi di arredo
Articolo 23	Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 24	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 25	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
Articolo 26	Occupazioni per traslochi
Articolo 27	Occupazioni del soprassuolo
Articolo 28	Occupazioni di altra natura
Articolo 29	Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Sezione III - Disposizioni particolari per attività commerciali

Articolo 30	Occupazioni con dehors
Articolo 31	Occupazioni per temporanea esposizione
Articolo 32	Occupazioni per esposizione di merci
Articolo 33	Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Articolo 34	Commercio in forma itinerante
Articolo 35	Mestieri girovaghi

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Sezione I - Disposizioni sulla balneazione e sulla navigazione

Articolo 36	Balneazione
Articolo 37	Navigazione fluviale
Articolo 38	Modelli navali

Sezione II - Disposizioni sulla attività di noleggio imbarcazioni

Articolo 39	Noleggio di imbarcazioni a remi
Articolo 40	Licenza comunale per l'esercizio del noleggio
Articolo 41	Prescrizioni di esercizio

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42	Disposizioni generali
Articolo 43	Lavoro notturno
Articolo 44	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 45	Circoli privati
Articolo 45 bis	Servizi di pubblico interesse
Articolo 46	Abitazioni private
Articolo 47	Strumenti musicali
Articolo 48	Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 49	Tutela degli animali domestici
Articolo 50	Protezione della fauna selvatica
Articolo 51	Divieti specifici
Articolo 52	Animali molesti
Articolo 53	Mantenimento dei cani
Articolo 54	Trasporto di animali su mezzi pubblici
Articolo 55	Animali liberi

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 56	Esposizione dei prezzi
Articolo 57	Servizi igienici
Articolo 58	Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59	Competenze decentrate
Articolo 60	Disposizioni transitorie
Articolo 61	Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Circostrizionale possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

3 bis. All'accertamento delle occupazioni abusive con veicoli, da parte di terzi non autorizzati, delle aree riservate alla sosta delle autovetture di "Car Sharing", in violazione dell'articolo 28, comma 1, del presente regolamento, può procedere, altresì, il personale dipendente GTT, abilitato ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 6 bis - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Articolo 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi

specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'articolo 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 13 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge:

- a) la zona delimitata da corso Castelfidardo, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, piazza Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice, via Cigna, fiume Dora Riparia, ponte Bologna, lungo Dora Savona, Giardini Schiapparelli, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, ponte Regina Margherita, piazza Borromini, corso Casale, piazza Gran Madre di Dio, corso Moncalieri, via Gioanetti, via Giardino, corso Moncalieri, ponte Principessa Isabella, corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo

d'Azeglio, corso Marconi, via Nizza, sottopassaggio pedonale fra le vie Nizza e Sacchi, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, corso Einaudi. L'area interdetta si estende sino ai limiti esterni dei confini suindicati;

b) il piazzale antistante la Basilica di Superga.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

3. Nelle aree antistanti la Cattedrale, le Basiliche, i Santuari e le altre chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.

In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1., lettera a), ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'articolo 60 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Articolo 19 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
 - a) **occasionalì:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporaneë:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 20 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 22 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo

pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 25 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Articolo 26 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circoscrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 27 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Articolo 28 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 30 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale sui dehors, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sui dehors.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Articolo 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 32 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 34 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art.14, comma 1., lettera a), è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 35 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Articolo 36 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

Articolo 37 - Navigazione fluviale

1. Sul fiume Po, nel tratto a monte del ponte Vittorio Emanuele I:
 - a) è consentita la navigazione da diporto esclusivamente con imbarcazioni a remi;
 - b) i servizi pubblici di trasporto ed i servizi di vigilanza e di soccorso possono utilizzare imbarcazioni a motore;
 - c) le associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi hanno facoltà di accompagnare gli allenamenti degli equipaggi con imbarcazioni a motore, soltanto se siano dotate di dispositivi idonei ad evitare l'inquinamento acustico e delle acque.
2. Sul fiume Po, nel tratto a valle del ponte Vittorio Emanuele I è vietata la navigazione. In casi eccezionali essa può essere consentita, con imbarcazione a remi, mediante specifica autorizzazione. In ogni caso, nessuna imbarcazione può essere messa in acqua nei giorni di apertura della diga del Pascolo.
3. Sul fiume Stura di Lanzo è vietata la navigazione. Essa può essere consentita, con imbarcazioni a remi e finalizzata alla pratica delle specifiche attività sportive, alle associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi. Nessuna imbarcazione può essere messa in acqua nei giorni di apertura della diga del Pascolo.
4. La navigazione deve essere dovunque sospesa durante i periodi di piena, e non può essere ripresa sino alla cessazione della medesima.
5. Sui fiumi Dora Riparia e Sangone la navigazione è vietata.
6. Sul bacino lacustre artificiale sito nel parco Corpo Italiano di Liberazione l'Amministrazione Comunale può autorizzare le associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi a svolgere addestramento per adolescenti all'esercizio di attività remiere.

Articolo 38 - Modelli navali

1. Le esibizioni e le prove di modelli navali in scala sono consentite esclusivamente sul bacino lacustre artificiale sito nel giardino Corpo Italiano di Liberazione, sempre che il lago medesimo non sia temporaneamente utilizzato per altri scopi.

2. Quando i modelli navali in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.
3. Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 15 e le ore 19.
4. Qualora le esibizioni di modelli navali in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonché di tutte le modalità della manifestazione. Se i competenti uffici comunali esprimono parere favorevole, può autorizzarsi la manifestazione anche in deroga agli orari stabiliti nel comma 3.
5. I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati sia al bacino lacustre sia alle zone circostanti. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SULLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI

Articolo 39 - Noleggio imbarcazioni a remi

1. Sul fiume Po, nel tratto a monte del Ponte Vittorio Emanuele I, può essere consentita l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi.
2. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve preventivamente conseguire specifica licenza comunale. L'attività non è soggetta ad alcuna delle licenze previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. L'attività di noleggio di imbarcazioni a remi, quando sia stata ottenuta la prescritta licenza comunale, si configura come esercizio pubblico ed è pertanto obbligatoria.

Articolo 40 - Licenza comunale per l'esercizio del noleggio

1. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve indirizzare formale istanza, in regola con la legge sul bollo, al Sindaco, corredata di :
 - a) documentazione comprovante la titolarità di idoneo imbarcadero, autorizzato dal competente ufficio della Regione Piemonte e del Magistrato del Po;
 - b) documentazione comprovante la disponibilità delle imbarcazioni, preliminarmente approvate dal competente servizio comunale e recanti sullo scafo la sigla di identificazione ed il numero progressivo, nonché di idoneo locale per il loro ricovero.
2. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve dimostrare, mediante idonea documentazione, di possedere le specifiche capacità professionali, nonché di aver conseguito il brevetto di salvamento. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche dal personale dipendente o collaboratore.

3. La licenza è negata a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione, nonché a chi sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale.
4. La licenza può essere negata a chi abbia riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.
5. La licenza non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la sanità pubblica, o per giochi d'azzardo.
6. L'attività di cui al presente articolo deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza, senza possibilità di rappresentanza.

Articolo 41 - Prescrizioni di esercizio

1. Chi abbia ottenuto la licenza comunale per l'esercizio del noleggio di imbarcazioni a remi è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) prima dell'inizio della attività tutte le imbarcazioni devono essere controllate dal Corpo di Polizia Municipale, per accertare che le medesime rispondano ai requisiti di solidità e di sicurezza e siano dotate delle attrezzature prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di navigazione. Il controllo è ripetuto prima del rinnovo annuale della licenza, nonché ogni qualvolta il Corpo di Polizia Municipale lo ritenga necessario ai fini della salvaguardia della incolumità;
 - b) salvo siano accompagnati da personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente, non è consentito il noleggio di imbarcazioni a minori di anni sedici che non possano validamente dimostrare di possedere esperienza e capacità remiere sufficienti;
 - c) è fatto divieto di noleggiare imbarcazioni a chi palesamente risulti in stato di ebbrezza da alcool o da sostanze stupefacenti;
 - d) è fatto obbligo al titolare della licenza di essere presente durante l'orario di esercizio o, quanto meno, di garantire la costante presenza di personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente;
 - e) è fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, la tabella degli orari di servizio e le tariffe praticate viste dal competente ufficio comunale, nonché della licenza di esercizio e del testo del presente articolo;
 - f) l'attività non può avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 21 nel periodo da maggio a settembre, e prima delle ore 10 e dopo le ore 17 nel periodo da ottobre ad aprile.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. La Città di Torino riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22.00 - 8.00.

Articolo 43 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 44 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 45 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 44, commi 1. e 2.

Articolo 45 bis - Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

Articolo 46 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 47 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 48 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 49 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 50 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 51 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 52 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 53 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 54 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 55 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 56 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 57 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 58 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 - Competenze decentrate

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione quadro, attribuisce alle Circoscrizioni Amministrative le competenze relative alle autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 60 - Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 14, comma 5., deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 20, comma 8., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'art. 20.

Articolo 61 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 20 dicembre 1938 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.